

POSSIBILE RATIO DELLA NORMA: AGEVOLARE **ALL'ACCESSO DELLA PROCEDURA**

In linea di principio dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la finalità della norma può essere astrattamente individuata nella volontà del legislatore, di favorire

L'ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCORDATARIA

evitando la nascita di un

DEBITO D'IMPOSTA

ancorchè successivo alla procedura stessa.



LA RATIO DELLO SPOSSESSAMENTO

La ratio è anche quella di

IMPEDIRE

che, in capo a un soggetto che ha subito lo

“SPOSSESSAMENTO”

dell'intero patrimonio, possa sorgere
un'obbligazione relativa alle imposte reddituali, al
cui pagamento quel soggetto

NON POTREBBE ADEMPIERE

non disponendo di alcun mezzo per effetto del
predetto spossessamento.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

INTERPRETAZIONE LETTERALE DEL 5 COMMA

Sul piano letterale la norma *dell'art. 86 5 Comma* subordina l'intassabilità delle plusvalenze a all'operazione di

CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

in sede di concordato preventivo che di regola

NON È IDONEA A GENERARE PLUSVALENZE

dato che **NON** ha come effetto

**IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ SUI BENI
CEDUTI**

in capo ai creditori.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL CONCETTO DI CESSIO BONORUM NEL CONCORDATO PREVENTIVO: DELEGA AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ricollega la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo all'istituto privatistico disciplinato dagli artt. 1977 e ss del c.c. ai sensi della quale

LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

non produce il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale avente a oggetto tali beni) e la conseguente immediata liberazione del debitore, ma

L'ATTRIBUZIONE AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA DELLA LEGITTIMAZIONE

a disporre dei beni medesimi, consistendo essa in un
MANDATO IRREVOCABILE

(IN REM PROPRIA)

conferito a terzi (i creditori), anche nel loro interesse, a gestire e a liquidare il patrimonio ceduto.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

TESI DEL SECIT: ASSIMILAZIONE ALLA LOCUZIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

il Secit aderì a un'interpretazione strettamente letterale della norma, ritenendo che l'art. 54, comma 6, del Tuir escludesse dal

CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE SOLTANTO LE CESSIONI DEI BENI AI CREDITORI

sulla base che la norma presenta la stessa locuzione delle norme previste dall'art. per gli artt. 122, 123 e 123-bis (ora, rispettivamente artt. 170, 172 e 173) del Tuir relativamente alle plusvalenze realizzate nell'ambito delle

OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

LA TESI MAGGIORITARIA LOGICO-SISTEMATICA: CASSAZIONE 5112-96

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5112 del 4 giugno 1996, ha ritenuto che «malgrado le ambiguità della sua formulazione,il novellato comma 6 dell'art. 54 del Tuir riguarda

**IL TRASFERIMENTO A TERZI DEI BENI CEDUTI
effettuato in esecuzione della proposta di
concordato»**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

CONSEGUENZA DELLA PRECISAZIONE DELLA
CASSAZIONE: COMBINATO DISPOSTO CON IL 1 Comma

L'art. 86 comma 5) del Tuir deve quindi essere letto in combinato disposto con le fattispecie idonee a generare una

PLUSVALENZA

individuate nel comma 1, lett. da a) a c), del medesimo articolo.

CONCLUSIONE: IDENTIFICAZIONE DEL POSSIBILE MOMENTO IMPOSITIVO/ESCLUSO

Dal combinato disposto consegue che la cessione concordataria dei beni ai creditori non può essere ricondotta neppure all'ipotesi 1 c. sub lett. a), poiché la cessione a titolo oneroso implica l'alienazione del bene che non si verifica

**PER EFFETTO DELLA OMOLOGAZIONE DELLA PROPOSTA DI
CONCORDATO**

in quanto la titolarità dei beni rimane in capo al debitore e la plusvalenza non si realizza al momento

DELL'OFFERTA DEI BENI AI CREDITORI

ma al

TRASFERIMENTO DEGLI STESSI

a soggetti terzi da parte degli organi giudiziali.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL REGIME DELLE PLUSVALENZE NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI CONCORDATI: MANCANZA DELLO SPOSSESSAMENTO

**Nei concordati eseguiti secondo
MODALITÀ DIVERSE**

**da quella della cessione integrale dei beni non si
produce**

**L'EFFETTO DELLO SPOSSESSAMENTO
che costituisce proprio il**

**PRESUPPOSTO DELL'ESCLUSIONE
delle plusvalenze dalla tassazione prevista dalla
norma di cui trattasi.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

TRATTAMENTO NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON CESSIONE INTEGRALE DEI BENI

Gli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 182-*bis* della legge fallimentare sono da qualificare come una particolare forma di concordato preventivo, e le plusvalenze realizzate a seguito della cessione dei beni eventualmente prevista dall'accordo di ristrutturazione, sono

**NON IMPONIBILI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI,**

**rientrando nella previsione contenuta nell'art. 86,
comma 5, del Tuir.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015